Istituto Comprensivo Statale "*Rita Levi Montalcini*"
Via Fontanella 2 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. 0734 992287 - Fax 0734 801181
E-mail: apic83600e@istruzione.it - Pec: apic83600e@pec.istruzione.it
C.F.: 90055060447 - Cod.Univoco fatturazione elettronica: UF15IP
Sito web: www.iscmontalcini.edu.it

Prot. n./data *(vedi segnatura di protocollo)* Porto Sant'Elpidio

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(in ottemperanza al DPR 249/1998 come modificato dal DPR 134/2025)

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2025 con delibera n. 19

modificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2026 con delibera n. 41

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 134); destinatari delle norme in esso contenute sono gli alunni delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado.
2. L'obiettivo fondamentale della Scuola relativamente alla disciplina degli alunni è la prevenzione e la gestione non sanzionatoria del rapporto Scuola - alunni, che dovrà quanto più possibile avere un approccio ed un carattere autorevole prima che autoritario. Per questi motivi l'istituzione scolastica si impegna a definire periodicamente strategie da attuare per prevenire e risolvere i conflitti indipendentemente dalle sanzioni applicabili o applicate.
3. I docenti attuano la pratica didattica ispirandosi a principi di autorevolezza; limitano, quindi, le sanzioni disciplinari ai casi che non potrebbero essere gestiti diversamente. In particolare i docenti tendono ad evitare l'abuso degli strumenti sanzionatori al fine di mantenerne l'efficacia. Resta confermata la necessità di annotare sul registro o relazionare al Dirigente Scolastico (o suo delegato) qualsiasi fatto non ordinario accada durante le attività scolastiche (ad esempio conflitti tra alunni che sfociano in insulti o aggressioni, scomparsa di materiale, danneggiamento...).
4. La Scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva, non solo punitiva, della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98).

Art. 2 - Regolamento per la disciplina degli alunni e campo di applicazione

1. I provvedimenti disciplinari fino alla sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni sono deliberati dal Consiglio di Classe.

2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Classe.
3. Il presente Regolamento è applicato negli orari e nei luoghi scolastici ed in ogni attività didattica programmata che si svolga anche al di fuori degli stessi.

Art. 3 - Diritti e doveri degli alunni

1. La Scuola garantisce agli studenti lo stesso rispetto, anche formale, che la Scuola richiede per tutti gli operatori della Scuola.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi scolastici con regolarità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, senza effettuare assenze strategiche o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Inoltre gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle attività di verifica per la valutazione del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
3. Agli studenti è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri strumenti di comunicazione elettronica non necessari allo svolgimento dell'attività didattica secondo le norme del successivo articolo 6. In generale si consiglia di non portare tali strumenti a Scuola. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il cellulare può essere utilizzato al di fuori delle attività didattiche e nel rispetto dei luoghi e dei compagni, secondo quanto riportato nel successivo articolo 8.
4. Agli studenti è fatta esplicita richiesta di non portare a Scuola oggetti di valore in quanto la stessa non risponde per eventuali smarrimenti o furti.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98). Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e non e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell'altrui personalità.
6. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico (con riferimento al successivo articolo 7).
7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola e a partecipare alla differenziazione dei rifiuti secondo le regole date dall'Amministrazione Comunale. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.
8. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti emanati per fronteggiare situazioni peculiari o in applicazione di norme particolari.

Art. 4 - Responsabilità disciplinare, temporaneità e non influenza sul profitto

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, applicate secondo il principio di gradualità e proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5, DPR 249/98). In quest'ultimo caso è delegata al Capo d'Istituto la possibilità di quantificare il danno e richiedere ai genitori il risarcimento. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (art. 4, comma 5, DPR 249/98).

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari individuali che possono essere irrogate agli studenti sono le seguenti:
    a) allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni per un periodo da 1 a 2 giorni (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis);
    b) allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni per un periodo fra 3 e 15 giorni (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8 quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis);
    c) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9);
    d) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis);
    e) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter).
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione sono: Consiglio di Classe per i punti a) e b), Consiglio d'Istituto per i punti da c) a e) del precedente comma 1.
3. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura e gravità della mancanza, della situazione in cui si è verificata, della storia personale dello studente, delle circostanze aggravanti o attenuanti, della reiterazione.
4. La mancanza disciplinare va segnalata mediante richiamo verbale e/o richiamo scritto con annotazione sul registro elettronico, e può essere seguita da convocazione della famiglia.

Art. 6 - Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione o riprese audio - foto - video

1. Dall'elenco dei doveri degli studenti enunciati dall'art. 3 del DPR 249/1998 e da quanto prescritto dalla nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024 scaturisce l'esistenza del dovere specifico di non utilizzare, durante l'orario scolastico, il telefono cellulare ed ogni altro dispositivo elettronico di comunicazione e ripresa atto a riprodurre, inviare e ricevere registrazioni fotografiche, audio e video. L'utilizzo di detti dispositivi potrà

essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Docenti solo nei casi in cui lo stesso sia previsto nei PEI (Piani Educativi Individualizzati) o nei PDP (Piani Didattici Personalizzati) rispettivamente per studenti con disabilità e DSA, per documentate e oggettive condizioni personali.

2. La pubblicazione non autorizzata, a mezzo stampa o attraverso la rete Internet, di fotografie, riprese audio e video effettuate durante l'orario scolastico, oltre a potersi configurare come illecito penalmente rilevante, viola i doveri di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico

1. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate devono utilizzare un abbigliamento consono alla Scuola e rispettoso dell'istituzione.
2. Si considera consono un abbigliamento che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese.
3. L'uso di copricapo (cuffia, berretto, cappello, cappuccio) ed occhiali scuri (da sole), permesso in entrata e in uscita dalla Scuola e nelle eventuali attività all'aperto, è vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici. Non è consentito in alcun caso coprire il volto con modalità che non ne consentano il riconoscimento, a meno di specifiche e certificate ragioni sanitarie.
4. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate e gestite dal Dirigente Scolastico o suo delegato o dal Consiglio di Classe.

Art. 8 — Regolamento per uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. Per direttive di carattere generale si rimanda alle indicazioni relative a "Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione" contenute nel Regolamento di Istituto.
2. Durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli spostamenti in genere è permesso l'utilizzo di apparecchi elettronici di comunicazione o per la registrazione audio - video fotografica. L'uso di tali attrezzature è invece vietato ogni volta che i docenti accompagnatori lo ritengano opportuno e nei seguenti casi:
    a) quando vietato esplicitamente dai Regolamenti dei luoghi visitati;
    b) durante la visita a luoghi di culto, a luoghi di particolare rilevanza simbolica, storica e artistica;
    c) durante gli spostamenti a piedi, in particolare negli attraversamenti stradali e in luoghi affollati;
    d) quando le guide turistiche parlano e quando gli accompagnatori danno indicazioni o istruzioni.

Art. 9 - Procedimento disciplinare

1. Per istruire il procedimento disciplinare è necessario che l'Organo Collegiale individuato (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) per l'irrogazione della sanzione, riunito dal Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, predisponga l'atto di contestazione (anche tramite fonogramma) per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente ai suoi genitori o chi ne fa le veci a presentarsi

dinanzi allo stesso Organo Collegiale per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di controdeduzioni scritte.
2. Per accertare lo svolgimento dei fatti, l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.
3. A seguito dell'audizione dello studente e/o del deposito delle controdeduzioni, l'Organo Collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.
4. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere la motivazione delle scelte in esso contenute.

Art. 10 - Ricorsi, reclami, impugnazioni, Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla Scuola. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del seguente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno o fino a nuova elezione.
4. Per ogni componente sono nominati e/o eletti altrettanti membri supplenti. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:
    a) Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;
    b) Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente Regolamento;
5. I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio.
6. I docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. Qualora né i membri effettivi né quelli supplenti garantiscano le condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consiglio di Istituto nomina nel più breve tempo possibile membri che rispettino le condizioni di cui ai succitati commi anche se non in conformità dei requisiti e criteri citati ai commi 2 e 3.
8. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente (Dirigente Scolastico) e comunica le sue decisioni all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98) di Scuola effettivi.
9. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente Regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
10. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

11. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
12. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida quando è presente almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti).
13. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti.
14. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale e nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
15. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento disciplinare e l'intero Regolamento di Istituto è reso pubblico nei modi indicati:
    a. affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica;
    b. presenza in ogni classe (anche in estratto);
    c. pubblicazione nel sito internet della Scuola;
    d. consegna a chi ne faccia richiesta.
2. All'inizio di ogni anno scolastico e, più in particolare, a favore degli alunni delle classi iniziali, ogni Consiglio di Classe deve predisporre una specifica attività didattica per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare e del Regolamento di Istituto, per la parte che riguarda gli studenti.

Art. 12 - Sistema delle infrazioni e sanzioni

1. La tabella seguente contiene l'elenco generale delle sanzioni tipizzate secondo le disposizioni normative del DPR 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 8 agosto 2025, n. 134.

Allontanamento dalle lezioni			
Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE			
Da 1 a 2 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis
Fra 3 e	Delibera, con adeguata motivazione,	Deve essere previsto	DPR n.

15 giorni	attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Gli Uffici scolastici regionali individuano le strutture ospitanti, verificandone periodicamente i requisiti e aggiornando annualmente gli elenchi. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.	un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

Allontanamento dalla comunità scolastica			
Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO			
Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.			
Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9
Fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis

	grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)	tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	
Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

N.B. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

2. La tabella seguente contiene l'elenco dettagliato, seppur non esaustivo, delle mancanze che possono determinare sanzioni disciplinari, in coerenza con la tabella sopra riportata. Nei casi non previsti in modo esplicito, l'organo competente procederà per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del DS, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei compagni	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg	Consiglio di classe
Comportamento tale da costituire turbativa dell'attività scolastica (interventi inopportuni e interruzioni, disturbo durante la ricreazione e/o il cambio d'ora, consumo di bevande o cibo durante le lezioni se non autorizzato e simili)	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg	Consiglio di Classe
Utilizzo di telefoni cellulari/smartphone e di dispositivi di ripresa o di riproduzione sia video sia audio senza debita autorizzazione	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg	Consiglio di classe
Linguaggio inadeguato (espressioni blasfeme, offensive, triviali, ingiurie, minacce e simili)	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta*	

	Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
Contraffazione di documenti (comunicazioni, voti, atti), contraffazione di firme, false attestazioni	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
Uso e/o distribuzione di alcolici, tabacco, sigarette elettroniche e sostanze stupefacenti	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg (comprensivo di eventuale inibizione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive)	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
Utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici Comportamento tale da arrecare danni al patrimonio della scuola Furti, atti di vandalismo, distruzione di documenti	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg (comprensivo di eventuale inibizione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive)	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto Azioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e delle strutture Detenzione e/o uso di oggetti o strumenti pericolosi e atti ad offendere (coltelli di vario genere, attrezzi multiuso con lame richiudibili, accendini, spray urticanti ecc.)	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg	Consiglio di classe/Consiglio di Istituto

	(comprensivo di eventuale inibizione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive)	
Atti di bullismo e cyberbullismo, prevaricazione, atteggiamenti lesivi della dignità delle persone (alunni, personale della scuola, esterni presenti in orario scolastico) Violenza fisica o verbale, intimidazioni, atti di razzismo e di intolleranza	Richiamo verbale e/o Annotazione scritta* Allontanamento fino a 2 gg / Allontanamento da 3 a 15 gg / Allontanamento superiore a 15 gg (comprensivo di eventuale inibizione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive) Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame	 Consiglio di classe/Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

NOTE ALLA TABELLA RELATIVA A MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

1. * Si precisa che il richiamo verbale e l'annotazione scritta da parte del personale docente (quest'ultima in forma di nota disciplinare sul registro elettronico, visibile alla famiglia) NON costituiscono sanzione disciplinare; gli stessi sono inseriti in tabella unicamente allo scopo di rammentare l'ordine cronologico delle operazioni (prima richiamo e/o nota scritta, poi eventuale irrogazione di una sanzione a seguito di procedimento disciplinare).

2. É previsto il solo ricorso al richiamo verbale e/o all'annotazione scritta da parte dei docenti nei seguenti casi:
   - mancato assolvimento degli impegni di studio (non rispetto delle consegne, della puntualità nel presentare i lavori, mancanza del materiale necessario, mancanza di diligenza, scarsa partecipazione al dialogo educativo);
   - uscita dall'aula o dai laboratori senza il permesso del docente;
   - permanenza, durante le ore di lezione, nei corridoi, all'ingresso e in tutti i luoghi della scuola non adibiti all'attività didattica;
   - abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

3. Il tipo di sanzione dipende:

   - dalla gravità della mancanza
   - dalla reiterazione
   - dalle circostanze aggravanti o attenuanti

4. Si intendono per Circostanze aggravanti:

- l’aver agito per futili o abietti motivi;
- l’aver agito, in caso di violenza o minacce, in danno del dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola a causa o nell’esercizio delle loro funzioni;
- l’aver agito, in caso di violenza o minacce, in danno di persone in condizione di svantaggio (ad esempio alunni con disabilità);
- la reiterazione dell’infrazione;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dell’alunno;
- il concorso con altri alunni.

5. SI intendono per Circostanze attenuanti:

   - l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
   - l’avere agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
   - l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.

6. Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione più grave.

7. L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all’autorità competente qualora lo stesso costituisca reato.

8. In caso di detenzione e/o uso di oggetti o strumenti pericolosi e atti ad offendere si applica anche quanto previsto dall’art. 68 del Regolamento di Istituto come di seguito specificato.
   Nelle situazioni in cui docenti (ovvero i collaboratori scolastici) dovessero constatare che gli alunni stanno usando o hanno con sé oggetti come quelli di cui sopra, adotteranno la seguente procedura: lo stesso verrà temporaneamente requisito dai docenti, che registreranno l’episodio sul registro elettronico in forma di nota disciplinare; successivamente i docenti, in collaborazione con il personale ausiliario e/o con la Segreteria, convocheranno per le vie brevi i genitori interessati, ai quali verrà riconsegnato il materiale requisito.